

RELAZIONE TECNICA (allegato B)

Il presente elaborato tecnico ha lo scopo di illustrare le modifiche agli articoli del RUE vigente, conseguenti all'adozione dell'adeguamento normativo e cartografico del Piano di zonizzazione acustica comunale.

Modifica non sostanziale al RUE-PSC vigente

2.PSC Elaborati costitutivi del PRG

(Vigente)

2.2 Inoltre il PRG contiene il piano di settore della *Zonizzazione acustica* di cui alla legge n. 447/1995 costituito da:

- relazione
- n. 51 tavole in scala 1:5.000 dell'intero territorio comunale

(Sostituito e rinumerato come lettera f del punto 2.1)

2.1 f) Inoltre il PRG contiene il piano di settore della *Zonizzazione Acustica* di cui alla legge n°447/95 e alla L.R. 15/2001 e successive integrazioni, costituito da :

- relazione metodologica-illustrativa;
- n°47 tavole in scala 1:5000 dell'intero territorio comunale.
- N° 1 Sintesi Schematica dell'intero territorio comunale 1:25000

Modifiche al RUE vigente

CAPO V/ 4-INQUINAMENTO ACUSTICO

99 RUE Tutela acustica del territorio

(Vigente)

99.4 La zonizzazione acustica costituisce elaborato del Piano Regolatore Generale del Comune di Parma, è redatta in scala 1:5.000 su base topografica del Comune e classifica il territorio comunale, in ottemperanza al DPCM 1.3.1991, definendo i valori dei limiti massimi di livello sonoro equivalente relativamente alle classi di destinazione d'uso del territorio.

(Modificato)

99.4La zonizzazione acustica costituisce elaborato del Piano Regolatore Generale del Comune di Parma, è redatta in scala 1:5.000 su base topografica del Comune e classifica il territorio comunale, in ottemperanza alla Legge n. 447/1995 e relativi decreti attuativi, definendo i valori dei limiti massimi di livello sonoro equivalente relativamente alle classi di destinazione d'uso del territorio.

(Da inserire)

99.5La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, alberghieri, scolastici, o comunque sede di attività umane è consentito solo se la rumorosità ambientale esistente risulta compatibile con essi. Nel caso in cui tale requisito non sia verificato è comunque possibile attuare l'intervento a condizione che le opere di risanamento acustico siano realizzate a carico degli attuatori del nuovo insediamento.

(Vigente)

100 RUE Formazione dei piani urbanistici attuativi

(Modificato)

100 RUE Formazione dei piani urbanistici attuativi e progettazione delle infrastrutture di trasporto ai fini della tutela dall'inquinamento acustico

(Vigente)

100.1 In sede di formazione dei piani urbanistici attuativi occorre garantire quanto segue:

- all'interno del perimetro dell'area di intervento dovranno essere rispettati i limiti previsti della zonizzazione acustica sulla base delle destinazioni d'uso del territorio;
- nelle zone limitrofe influenzate dai rumori prodotti all'interno del perimetro dell'area di intervento, dovranno essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica ovvero effettuati provvedimenti, interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti;
- il rispetto della specifica disposizione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 26.10.1995, n. 447 consistente nel divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, qualora i limiti di livello sonoro equivalente si discostino in misura superiore ai 5 dB (A).

(Modificato)

100.1 In sede di formazione dei piani urbanistici attuativi occorre garantire quanto segue:

- all'interno del perimetro dell'area di intervento debbono essere rispettati i limiti previsti della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d'uso del territorio ("limite di zona" diurno e notturno);
- nelle zone limitrofe influenzate dai rumori prodotti all'interno del perimetro dell'area di intervento, dovranno essere rispettati i limiti previsti per tali zone dalla zonizzazione acustica; qualora le emissioni sonore previste all'interno dell'area di intervento portassero al superamento di detti limiti relativi alle aree circostanti, dovranno essere progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti;
- Qualora invece il limite di zona entro l'area di intervento risulti superato a causa di rumore proveniente da sorgenti sonore esterne a tale area e preesistenti, l'intervento stesso dovrà prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica, idonee alla difesa anti rumore dell'area di intervento, e conseguentemente al rispetto del limite di zona entro tale area.
- Adeguate opere di mitigazione acustica dovranno essere previste ed attuate anche nel caso si intenda ridurre l'estensione della fascia di transizione fra la classe di destinazione acustica relativa all'area di intervento e aree di maggiore rumorosità esterne all'area di intervento stessa. Questo è il caso, ad esempio, della realizzazione di complessi residenziali in aree confinanti con aree industriali o con importanti infrastrutture di trasporto, attualmente contornate da una fascia di transizione tipicamente in classe IV, che può interessare parte dell'area di intervento: se si intende realizzare edifici residenziali all'interno di tale fascia di transizione, occorre introdurre al confine dell'area adeguate opere di mitigazione, in modo che anche i progettati edifici residenziali più prossimi alla sorgente del rumore vedano rispettati i limiti di zona relativi alla restante area di intervento.
- A seguito della previsione di opere di mitigazione acustica, è possibile prevedere l'assegnazione di una nuova classificazione acustica al territorio ricompreso nell'area di intervento o circostante ad essa, secondo quanto previsto al punto 101.2.

(Vigente)

100.4 La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio è a carico dei soggetti che propongono i piani urbanistici attuativi.

(modificato)

100.4 la realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla previgente classificazione acustica del territorio, o al conseguimento di un clima acustico congruo con i limiti di rumorosità relativi alla nuova classificazione acustica del territorio approvata contestualmente al piano (sia all'interno che all'esterno dell'area di intervento), è in ogni caso a carico dei soggetti che propongono i piani urbanistici attuativi

(Vigente)

Progettazione delle infrastrutture di trasporto

100.5 All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti dal DPCM del 14.11.1997 relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio indicate dalla zonizzazione acustica, ad eccezione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, per le quali si applicano i regolamenti d'esecuzione di cui all'art.11, comma 1 della legge 26.10.1995, n. 447.

100.6. La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio è a carico dei soggetti titolari dei progetti o delle infrastrutture di trasporto.

(Modificato)

100.bis Progettazione delle infrastrutture di trasporto

100.bis.1 All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti dal DPCM del 14.11.1997 relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio indicate dalla zonizzazione acustica, ad eccezione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, per le quali si applicano i regolamenti d'esecuzione di cui all'art.11, comma 1 della legge 26.10.1995, n. 447.

100.bis.2 La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti di rumorosità conseguenti alle disposizioni di legge vigenti ed alla classificazione acustica del territorio è a carico dei soggetti titolari dei progetti o delle infrastrutture di trasporto.

(Vigente)

Disposizioni in materia di impatto acustico

100.7 A corredo dei piani urbanistici attuativi e dei progetti relativi alle infrastrutture di trasporto, ai sensi dell'art.8 della legge 26.10.1995 n. 447, andrà predisposta la "Documentazione d'impatto acustico" o la "Valutazione previsionale di clima acustico".

(Modificato)

100.ter Disposizioni in materia di impatto acustico

100.ter.1 A corredo dei piani urbanistici attuativi e dei progetti relativi alle infrastrutture di trasporto, ai sensi dell'art.8 della legge 26.10.1995 n. 447, andrà predisposta la "Documentazione di previsione di impatto acustico" o la "Valutazione di clima acustico".

(Vigente)

100.8 La documentazione di impatto acustico deve essere predisposta in caso di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

- a) opere soggette a V.I.A.;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) strade di tipo A, B, C, D, E ed F, così come definite dal D.Lgs. 285 del 30.04.1992;
- d) discoteche;
- e) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi; impianti sportivi o ricreativi;
- f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Devono altresì contenere una Documentazione d'impatto acustico le domande per il rilascio:

- a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali;
- b) gli altri provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
- c) di qualunque altra licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive o riguardanti ristrutturazioni, ampliamenti e cambi di destinazione d'uso.

Nel caso in cui in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) sia prevista la denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere fornita unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto di iniziativa.

(Modificato)

100.ter.2- La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere predisposta in caso di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

- a) opere soggette a V.I.A.;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) strade di tipo A, B, C, D, E ed F, così come definite dal D.Lgs. 285 del 30.04.1992;
- d) discoteche;
- e) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi; impianti sportivi o ricreativi;
- f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Devono altresì contenere una Documentazione di previsione di impatto acustico le domande per il rilascio:

- a) i permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali;
- b) gli altri provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
- c) di qualunque altra licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive o riguardanti ristrutturazioni, ampliamenti e cambi di destinazione d'uso.

Nel caso in cui in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) sia prevista la denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere fornita unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto di iniziativa.

(Vigente)

100.9 Nel caso in cui il tecnico competente in acustica verifichi che l'intervento che necessita di documentazione di impatto acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative, verrà ritenuta sufficiente una dichiarazione da parte dello stesso tecnico. Non sono soggette alle disposizioni di cui al precedente comma le opere di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza della rete viaria esistente.

(Modificato)

100.ter.3 Nel caso in cui il tecnico competente in acustica ambientale verifichi che l'intervento che necessita della documentazione di impatto acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative, verrà ritenuta sufficiente una dichiarazione da parte dello stesso tecnico. Non sono soggette alle disposizioni di cui al precedente comma le opere di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza della rete viaria esistente.

(Vigente)

100.10 E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali deve essere presentata la documentazione di impatto acustico.

(Modificato)

100.ter.4 E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali deve essere presentata la documentazione di valutazione di impatto acustico come stabilito dalle modalità e dai criteri regionali.

(Vigente)

100.11 Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione di cui ai commi 100.2 e 100.3 deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti.

(Modificato)

100.ter.5. Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione di cui ai commi 100.ter.2 e 100.ter.4 deve contenere l'indicazione delle misure previste dal proponente per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti o le immissioni sonore presso l'insediamento.

(Vigente)

- 100.12 La documentazione di cui ai commi 100.2 e 100.3 dovrà essere predisposta dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di progetti di opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso.
- 100.13 Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta utilizzando le modalità di misura rumore indicate nel D.M. del 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” e dovrà essere elaborata da un tecnico competente di acustica ai sensi dell’art.2 della legge 26.10.1995, n. 447.

(Modificato)

- 100.ter.6 La documentazione di cui ai commi 100.ter.2 e 100.ter.4 dovrà essere predisposta dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di progetti di opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso.
- 100.ter.7 Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta utilizzando le modalità di misura del rumore indicate nel D.M. del 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” e dovrà essere elaborata da un tecnico competente di acustica ai sensi dell’art.2 della legge 26.10.1995, n. 447.

(L'art 101 è stato sostituito dal testo seguente)

101 RUE Modifiche alla Zonizzazione Acustica

- 101.1 L'aggiornamento della zonizzazione acustica del territorio comunale persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio. La zonizzazione acustica viene rivista ed aggiornata ogni due anni, in occasione della predisposizione della relazione biennale sullo stato acustico del territorio comunale, o all'atto di adozione di varianti specifiche al POC-PSC, limitatamente alle porzioni del territorio interessate dalle stesse.
- 101.2 L'approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi e dei progetti delle infrastrutture di trasporto può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale.
- 101.3 Le modifiche alla Zonizzazione Acustica Comunale devono rispettare la procedura descritta dalla legge regionale e successive modifiche.¹
- 101.4 Qualora un edificio risultasse ricompreso in parte in diverse classi acustiche, è da intendersi classificato nella classe più elevata, tranne il caso in cui essa sia di classe V e VI, nel qual caso l'edificio viene collocato nella classe inferiore.
- 101.5 Le aree prospicienti le strade interne al centro abitato vengono classificate ed estese secondo i seguenti criteri:
- a) se le aree appartengono a classi acustiche inferiori a quella delle UTO (unità territoriale omogenea) esse assumono la classe acustica corrispondente a quella delle UTO;
 - b) se le aree appartengono a classi acustiche superiori rispetto alla UTO attraversata, mantengono la propria classificazione. Dette aree hanno un'ampiezza tale da ricomprendere il primo fronte edificato purchè questo si trovi ad una distanza non superiore a 50 m.

¹ L.R. 31/2002 (DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA -TITOLO VIII -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI). Art. 44 - Modifiche alla L.R. 9 maggio 2001, n. 15

1. Il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 e' sostituito dal seguente:

"2. La classificazione acustica e' adottata dal Consiglio comunale e depositata per la durata di sessanta giorni. Entro la scadenza del termine per il deposito chiunque puo' presentare osservazioni. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute e acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), espresso con le modalita' previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, approva la classificazione acustica e nei successivi trenta giorni la trasmette alla Provincia per gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 5."

NOTE ALL'ART. 44. Rubrica: 1) La L.R. 9 maggio 2001, n. 15 concerne Disposizioni in materia di inquinamento acustico. Comma 1;2) Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 2001, citata alla nota alla rubrica del presente articolo, era il seguente: "Art. 3 - Procedura per l'approvazione della classificazione acustica omissis.2. La classificazione acustica, corredata del preventivo parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA),espresso con le modalita' previste dall'art. 17 della L.R. 19 aprile1995, n. 44 recante "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente(ARPA) dell'Emilia-Romagna", e' adottata dal Consiglio comunale e depositata per la durata di sessanta giorni. Entro la scadenza del termine per il deposito chiunque puo' presentare osservazioni. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, approva la classificazione acustica e nei successivi trenta giorni la trasmette alla Provincia per gli adempimenti di cui al comma 5dell'art. 2.omissis".

(L'art.102 è stato sostituito dal testo seguente)

102 RUE Documentazione da produrre

102.1 Alle opere di cui al punto 100.ter.2 dovrà essere allegata la **documentazione di previsione di impatto acustico**, redatta ai sensi della L.447/1995 e L.R. n° 15/2001, e conforme ai criteri tecnici specificati nella apposita Direttiva Regionale. La documentazione suddetta dovrà almeno contenere:

- a) indicazione dell'ubicazione dell'opera in progetto e contesto in cui è inserita, specificando la classe acustica di appartenenza e le classi acustiche confinanti potenzialmente influenzate dal rumore proveniente dall'opera stessa;
- b) descrizione dell'eventuale attività e/o dell'eventuale ciclo produttivo;
- c) valutazione del livello di rumorosità ambientale derivante dalle sorgenti fisse e mobili preesistenti in adiacenza all'area di intervento e valutazione del livello di rumorosità presunto dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (indicando i modelli previsionali utilizzati);
- d) analisi comparativa tra i livelli di rumore di cui al punto precedente e i limiti di immissione ed emissione della classe acustica di appartenenza (compresi i limiti differenziali, limitatamente alle sorgenti sonore fisse);
- e) valutazione delle modificazioni di clima acustico conseguenti alle eventuali variazioni di traffico indotte dall'attuazione del programma edificatorio relativo al comparto urbanistico, ovvero della infrastruttura (indicando i modelli previsionali utilizzati);
- f) localizzazione e descrizione di impianti, apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale in relazione ai previsti usi specifici del patrimonio edilizio di progetto;
- g) individuazione dei ricettori all'interno dell'area di studio;
- h) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (attività continue/discontinue, diurne/notturne, stagionali, frequenza di esercizio, contemporaneità di esercizio delle sorgenti, ecc.);
- i) valutazione delle modificazioni del clima acustico derivante dall'eventuale movimentazione di prodotti e/o materie prime.

102.2 Alle opere di cui al punto 100.ter.4 dovrà essere allegata una **valutazione di clima acustico** contenente almeno la valutazione dei livelli di rumore ai ricettori ed inoltre :

- a) indicazione dell'ubicazione dell'opera in progetto e contesto in cui è inserita, specificando la classe acustica di appartenenza e le classi acustiche confinanti potenzialmente influenzate dal rumore proveniente dall'opera stessa;
- b) descrizione dell'eventuale attività e/o dell'eventuale ciclo produttivo;
- c) valutazione del livello di rumorosità ambientale derivante dalle sorgenti fisse e mobili preesistenti in adiacenza all'area di intervento e valutazione del livello di rumorosità presunto dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (indicando i modelli previsionali utilizzati);
- d) analisi comparativa tra i livelli di rumore di cui al punto precedente e i limiti di immissione ed emissione della classe acustica di appartenenza (compresi i limiti differenziali, limitatamente alle sorgenti sonore fisse);
- e) valutazione delle modificazioni di clima acustico conseguenti alle eventuali variazioni di traffico indotte dall'attuazione del programma edificatorio relativo al comparto urbanistico, ovvero della infrastruttura (indicando i modelli previsionali utilizzati);
- f) localizzazione e descrizione di impianti, apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale in relazione ai previsti usi specifici del patrimonio edilizio di progetto;
- g) individuazione dei ricettori all'interno dell'area di studio;

- h) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (attività continue/discontinue, diurne/notturne, stagionali, frequenza di esercizio, contemporaneità di esercizio delle sorgenti, ecc.);
- i) valutazione delle modificazioni del clima acustico derivante dall'eventuale movimentazione di prodotti e/o materie prime.

103 RUE Realizzazione delle opere di protezione passiva

(vigente)

103.1 La realizzazione delle opere di protezione passiva di cui al *(precedente comma)* **presente articolo** è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate o per la messa in esercizio della infrastruttura di trasporto cui esse si riferiscono.

(modificato)

103.1- La realizzazione e la verifica dell'efficacia delle opere di protezione passiva di cui ai punti 100.4, 100.bis.2 e 100.ter.5 è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate o per la messa in esercizio della infrastruttura di trasporto cui esse si riferiscono. La verifica dell'efficacia delle opere di protezione deve essere effettuata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, come già indicato al punto 100.ter.7.